

A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI

Informativa n. 22  
03/12/2019

**FATTURA ELETTRONICA – news**

**ALBERGHI – RISTORANTI – INTRECCI CORRISPETTIVI TELEMATICI E FE**

Servizi di alberghi e ristoranti al bivio tra corrispettivi telematici e FE.

Con la risposta a interpello n. 486 del 14.11.2019, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti sulla disciplina dei corrispettivi telematici esaminando le modalità di documentazione dei servizi **alberghieri e di ristorazione** acquistati tramite **agenzie di viaggi**.

Tali prestazioni sono rese, materialmente, a privati ma non sempre il corrispettivo è versato da questi ultimi. Può accadere, infatti, che il corrispettivo sia pagato dall’agenzia di viaggi e che il cliente versi soltanto la parte relativa ai “servizi extra” eventualmente acquistati.

In particolare, l’AE esamina due situazioni:

- 1) quella in cui l’**agenzia di viaggi prenota** il soggiorno **in nome e per conto** del cliente, il quale versa il corrispettivo al termine del soggiorno direttamente alla struttura alberghiera;
- 2) quella in cui l’**agenzia di viaggi acquista la disponibilità delle camere** per un periodo determinato e, all’atto della prenotazione, comunica il nominativo del cliente che paga il corrispettivo direttamente all’agenzia di viaggi.

**Nel primo caso,**

anche se l’agenzia di viaggi gestisce la prenotazione, il servizio si considera reso nei confronti del cliente privato e, a norma dell’art. 22 del DPR 633/72, non è necessaria l’emissione della fattura, salvo che questa sia richiesta dal cliente stesso.

Pertanto, l’operazione potrà essere certificata mediante scontrino o ricevuta fiscale ovvero, laddove l’obbligo sussista, mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 127/2015. In quest’ultima ipotesi, che dal **1° gennaio 2020** riguarderà la generalità dei commercianti al minuto e dei soggetti a essi assimilati, occorrerà rilasciare al cliente il documento commerciale (una ricevuta o scontrino privi di valore fiscale).

Resta ferma la possibilità, per il cliente, di richiedere la fattura. In tale eventualità, l’albergatore dovrà emettere la FE da trasmettere al SDI, e consegnando una copia analogica al cliente a meno che questi vi rinunci.

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

## Nel secondo caso

invece, non opera l'esonero dalla fatturazione. Infatti, poiché l'agenzia di viaggi **agisce in nome proprio**, l'acquisto si considera effettuato da quest'ultima ai fini dello svolgimento della sua attività, anche se le prenotazioni sono poi cedute ai clienti (utente finale del servizio alberghiero).

Pertanto, l'operazione resa all'agenzia dovrà essere documentata mediante FE (mentre la parte di servizi extra eventualmente acquistati dal cliente dovranno essere certificati mediante documento commerciale).

Nel caso specifico, i servizi sono territorialmente rilevanti in Italia ex art. 7-*quater* del DPR 633/72, indipendentemente dal luogo di stabilimento dell'agenzia (quindi anche se si tratta di agenzia viaggi estera). Tale elemento rileva, però, ai fini delle modalità di emissione della fattura. Infatti, per le operazioni:

- con controparti residenti in Italia dovrà essere emessa la FE,
- mentre per le operazioni con controparti non residenti potrà essere emessa in formato analogico con conseguente obbligo, per il prestatore, di inviare il c.d. "esterometro" ovvero in formato "elettronico" con invio tramite il SDI e consegna copia cartacea al cliente (in tal modo si evita l'obbligo di invio dell'esterometro).

Quanto al momento di emissione, occorrerà fare riferimento al **pagamento** (anche parziale) del corrispettivo.

L'Amministrazione finanziaria, tuttavia, riconosce che, laddove l'albergo intenda rendicontare i servizi già resi all'agenzia di viaggi ai fini del pagamento, potrà ricorrere all'invio di una fattura "**pro forma**" o di altro documento simile. In particolare, viene riconosciuto che la stessa funzione può essere assolta mediante il rilascio di un documento commerciale (non fiscale), con la dicitura "corrispettivo non riscosso".

Tale procedura, però, presenta un inconveniente, in quanto l'importo evidenziato sul documento viene inviato all'Agenzia delle Entrate, confluendo nell'ammontare giornaliero dei corrispettivi oggetto di trasmissione. Ciononostante, così come nell'ipotesi di prestazioni pagate mediante *ticket restaurant* (risposta Agenzia delle Entrate n. 419/2019), l'Agenzia, pur in presenza di disallineamenti tra i dati trasmessi e l'imposta liquidata, ne terrà conto facendo riferimento al momento dell'incasso del corrispettivo per determinare il momento di esigibilità dell'imposta.

### DA TRACCIARE I CORRISPETTIVI NON RISCOSSI

Infine, con la risposta n. 486, sono state esaminate le modalità di documentazione dei servizi resi dall'albergo a clienti abituali che saldano il corrispettivo a scadenze prestabilite o a fine mese. Secondo quanto chiarito dall'Agenzia, non sarebbe possibile, in questo caso, trasmettere i corrispettivi soltanto al momento del pagamento.

Occorre, invece, "tracciare" ogni singolo servizio mediante l'emissione di un documento commerciale, con la dicitura "corrispettivo non riscosso" ed emettere, all'incasso, un "documento commerciale che riepiloghi l'ammontare dei servizi resi ovvero, se richiesta, una fattura riepilogativa". Resta fermo che, anche in tale circostanza, ai fini della liquidazione dell'imposta, dovrebbe farsi riferimento al momento del pagamento del corrispettivo.

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*Studio Tognetti Ass. Professionale*

*LA PRESENTE INFORMATIVA HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE.*

Indirizzo internet: [www.studiotognetti.com](http://www.studiotognetti.com) - Indirizzo e-mail: [info@studiotognetti.com](mailto:info@studiotognetti.com)

SEDE LEGALE  
VIA GARIBALDI, 10 - 37063 ISOLA DELLA SCALA (VR)  
TEL. +39 045 - 6630444 - FAX +39 045 - 6630439

VIA A. DOMINUTTI, 20 - 37135 VERONA  
TEL. +39 045 - 597787 - FAX 045 597780

VIA VITTORIO VENETO, 35 - 37051 BOVOLONE (VR)  
TEL. +39 045 - 7100449 - FAX +39 045 - 7102655

VIALE DEI CADUTI, 95 - 37045 LEGNAGO (VR)  
TEL. +39 0442 - 602272 - FAX +39 0442 - 627049